

Associazione culturale e di impegno sociopolitico  
**"Orizzonti Liberali - Verso il Partito Liberaldemocratico"**

**STATUTO**

**Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

Costituzione, sede e logo

*Ed*  
*R* È costituita l'Associazione culturale e d'impegno sociopolitico denominata **"Orizzonti Liberali. Verso il Partito Liberal-Democratico"**, di seguito identificata anche come **"l'Associazione"**, con sede a Torino, corso Duca d'Aosta, 5.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

*A3* L'eventuale scioglimento della stessa è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvederà nella stessa sede a nominare un liquidatore.

*Jm*  
*M* La variazione della sede sociale, individuata con l'Atto Costitutivo, è stabilita con delibera dell'Assemblea degli Associati. L'Associazione adotta come proprio simbolo la scritta ORIZZONTI LIBERALI di colore blu, con la circonferenza della prima O di "ORIZZONTI" il cui arco inferiore è separato dal resto e di colore azzurro. Sotto di essa, la scritta di dimensione inferiore e con font più sottile "VERSO IL PARTITO LIBERAL-DEMOCRATICO".

*EC* L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi sociali in conformità con lo Statuto.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea.

**ART. 2**

Principi ispiratori – Scopo – Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche di utilità politica e sociale ed in particolare:

a) promuove nella società, attraverso attività culturali, convegni, organizzazione e partecipazione a dibattiti, l'ideazione e diffusione di comunicati stampa, di campagne mediatiche, lo sviluppo delle condizioni culturali per la futura costituzione di un partito politico, ovvero di un movimento politico, di ispirazione liberaldemocratica e riformatrice, fondato sui principi di democrazia e libertà, di meritocrazia e pari opportunità, di creazione e promozione di opportunità come mezzo per garantire le condizioni per la realizzazione della persona e la ricerca della felicità.

b) per le finalità di cui al punto precedente, promuove l'equità intergenerazionale, le politiche inclusive, il rispetto dei diritti umani, l'economia di mercato aperta e concorrenziale e l'estensione delle libertà individuali combinate al principio democratico della sovranità popolare, il binomio inscindibile tra economia di mercato e democrazia politica incarnato dalle società occidentali e dal mondo atlantico;

d) redige, stampa, distribuisce e valorizza le iniziative e le opere dei propri associati anche mediante la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione, con ogni mezzo di comunicazione di riviste, lettere, opuscoli, volantini, fotografie e filmati;

e) Può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge avuto specifico riguardo la disciplina dell'art. 5, comma 4 del Decreto Legge n. 149 del 2013, anche attività di raccolta fondi finalizzate al sostegno delle proprie iniziative, avendo cura del principio di trasparenza nei confronti dei soci e della collettività, da attuarsi mediante la dettagliata rendicontazione per mezzo di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione.

L'Associazione potrà altresì concludere accordi di collaborazione con altre Associazioni e terzi in genere.

### **ART. 3**

#### **Associati**

Il numero di Associati è illimitato.

L'iscrizione all'associazione ha durata annuale, coincidente con l'anno solare.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che hanno compiuto i sedici anni e che, riconoscendosi nei principi e finalità dell'Associazione di cui all'art. 2, abbiano chiesto di farne parte, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 4, corrispondendo la relativa quota associativa.

La partecipazione ha carattere strettamente personale e non cedibile a terzi.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato ha diritto a partecipare alla vita dell'associazione e tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione stessa.

È prevista una sola tipologia di associati: gli associati ordinari.

La misura della quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo.

Per il primo anno di esistenza dell'Associazione, la quota associativa è di € 20,00.

È consentito associarsi anche se si possiede la tessera di un partito politico.

#### **ART. 4**

##### Ammissione degli Associati

 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

 – l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

 – la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi nonché l'espressa accettazione della giurisdizione esclusiva del Collegio dei Probiviri sulle controversie interne all'associazione.

 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite.

L'ammissione di un nuovo Associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che perde i requisiti stabiliti per l'ammissione all'Associazione, che omette il versamento della quota annuale di iscrizione o contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni materiali o morali non di lieve entità all'associazione, ovvero spende il nome dell'Associazione senza esserne autorizzato, per promuovere attività in contrasto con i principi ai quali l'Associazione si uniforma, può essere escluso dall'associazione mediante decisione del Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con dichiarazione unilaterale recettizia indirizzata al Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi causa, di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **ART. 5**

### Diritti e Doveri degli Associati

Ciascun associato esercita i diritti che gli sono attribuiti dal presente Statuto.

Tutti gli associati hanno diritto:

1. di partecipare all'Assemblea degli associati, ivi esercitando i diritti riconosciuti dallo Statuto;
2. di eleggere gli organi dell'associazione e delle sue articolazioni territoriali in conformità al presente statuto e di essere eletti negli stessi;
3. di concorrere, in conformità al presente Statuto, all'elaborazione delle linee programmatiche dell'Associazione, all'organizzazione delle attività, di partecipare a tutte le attività sociali;
4. di essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
5. di ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite dall'Associazione;
6. di consultare gratuitamente libri e pubblicazioni diverse, strumenti audiovisivi, supporti informatici esistenti presso gli archivi dell'Associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti:

1. a versare annualmente la quota sociale indivisibile nella misura fissata dallo Statuto e dall'Assemblea degli Associati;
2. a rispettare e far rispettare lo Statuto e le eventuali delibere degli Organi Sociali;
3. a fornire, compatibilmente con i loro impegni, un concreto apporto alle iniziative e alle attività dell'Associazione;
4. ad accettare la competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà secondo il presente Statuto e secondo diritto.

## **ART. 6**

### Patrimonio Sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

1. dalle quote associative versate annualmente dagli Associati;

2. da erogazioni liberali, donazioni o lasciti e contributi di persone fisiche, giuridiche, società;
3. da contributi derivanti da iniziative di attività marginali promosse dall'Associazione esclusivamente per scopo di autofinanziamento nel rispetto della legislazione vigente.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati all'Associazione, sui quali potrà operare solo il Presidente *pro tempore* o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente e/o il Tesoriere all'uopo delegati, che ne assumono esclusiva responsabilità.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe quelle stabilite dall'art. 3 del presente Statuto, secondo quanto verrà disposto dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **Art. 7**

### **Bilancio di esercizio**

L'Associazione deve redigere il rendiconto economico patrimoniale annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, su iniziativa del Tesoriere, deve presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione:

1. il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre dell'anno in corso;
2. il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri importi derivanti da soggetti pubblici o privati.

Il bilancio di esercizio sarà altresì pubblicato sul sito internet dell'Associazione, secondo quanto previsto dalla legge o dall'Autorità di controllo.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ART. 8**

### Libri Sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere, eventualmente anche in formato esclusivamente digitale, sono:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

## **Capo II - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 9**

#### Organi dell'Associazione ed articolazioni territoriali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;

- i Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Responsabile Rapporti con il Territorio;
- Il Responsabile degli Italiani all'Estero;
- Il Collegio dei Probiviri.

Sono articolazioni territoriali dell'Associazione:

- i Coordinatori regionali e provinciali;
- L'Assemblea Regionale e l'Assemblea Provinciale;

## **ART. 10**

### L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo collegiale dell'Associazione, esprime il consenso degli associati con diritto di voto, ed è sovrana.

L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La riunione assembleare si può svolgere, alternativamente e con modalità che assicurino, in ogni caso, l'identificazione dei partecipanti, con partecipazione degli associati:

- esclusivamente in presenza, presso il luogo fisico di convocazione;
- esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Spetta all'organo amministrativo deputato alla convocazione decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Tutti gli coloro che sono regolarmente iscritti nel libro degli associati sono componenti di diritto dell'Assemblea con diritto di voto.

Il voto di ciascun associato è libero ed eguale.

In caso di impossibilità di partecipare all'assemblea, ogni Associato può delegarne un altro a votare in propria vece. Nessun associato può raccogliere più di una delega. E' esclusa la facoltà di delega in caso di partecipazione all'assemblea in videoconferenza.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe da parte degli Associati.

In caso di voto delegato, il delegante è considerato presente ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

 L'Assemblea è convocata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni - salvo urgenze - mediante avviso da inviare agli Associati tramite posta ordinaria, posta elettronica, sms o qualsiasi altro mezzo concordato con ogni singolo Associato - all'atto dell'iscrizione e successivamente eventualmente modificato per iscritto - e da esporre nella sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza stessa e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

  
  
 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno. È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

-   

1. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
  2. l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  3. l'elezione del Presidente;
  4. l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
  5. la delibera degli indirizzi generali e delle linee programmatiche dell'Associazione conformemente all'art. 2 del presente Statuto;
  6. l'approvazione dei regolamenti interni;
  7. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  8. l'istituzione di commissioni tematiche di studio o di lavoro formate da Associati ed esperti scelti anche al di fuori degli Associati, allo scopo di perseguire le finalità sociali, nonché la nomina dei relativi componenti;
  9. la determinazione delle quote sociali degli associati.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

1. l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'Associazione;
2. La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione stessa, la devoluzione del patrimonio e la conseguente nomina dei liquidatori.

## **ART. 11**

### Validità dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

1. in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati;
2. In seconda convocazione non sarà previsto alcun quorum costitutivo

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

1. in prima convocazione con la presenza di 2/3 degli Associati;
2. in seconda convocazione con la presenza di 1/4 degli Associati.

 Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza dei presenti, fatto salvo per quanto diversamente disciplinato dallo Statuto.

## **ART. 12**

### Svolgimento dei lavori dell'Assemblea degli Associati

 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età del Consiglio Direttivo.

 Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra gli Associati, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

 Il Presidente accerta la regolarità della convocazione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

 Dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **ART. 13**

### Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici Componenti indicati dal Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 2 (due) anni.

Ciascun componente può essere rinnovato al termine del mandato.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto anche i Coordinatori Regionali.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Segretario che cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri Sociali.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere, al proprio interno, un Vice Presidente ed ha altresì la facoltà di nominare un Vice Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire ai propri membri specifiche responsabilità inerenti l'andamento e la gestione dell'associazione, tra cui obbligatoriamente il Responsabile Organizzazione, il Responsabile Rapporti col Territorio e il Responsabile per gli Italiani all'Estero.

 È assicurato l'equilibrio di genere tra i componenti del Consiglio Direttivo.

  
 Il componente del Consiglio Direttivo che dovrà ricoprire il ruolo di Responsabile per gli Italiani all'Estero è individuato tra gli associati iscritti all'AIRE. Almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere individuati tra gli associati che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età (Under 35).

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 Tutti i singoli consiglieri collaborano con gli altri membri del Consiglio Direttivo per il proseguimento delle finalità dell'Associazione.

  
 In seno al Consiglio Direttivo è eletto il Segretario, che cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri Sociali.

## **ART. 14**

### Convocazione del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con almeno 3 (tre) giorni di preavviso salvo urgenze, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio Direttivo si può svolgere, alternativamente e con modalità che assicurino, in ogni caso, l'identificazione dei partecipanti, con partecipazione dei Consiglieri:

- esclusivamente in presenza, presso il luogo fisico di convocazione;
- esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Spetta al Presidente decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, eventualmente in forma digitale, anche sotto forma di copia informatica dell'originale analogico, custodito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo, che viene sottoscritto, se del caso in modalità digitale, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

## ART. 15

### Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

-  1. elabora i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
-  2. cura l'attuazione delle delibere approvate dall'Assemblea degli associati;
-  3. cura il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
-  4. predispone l'o.d.g. delle Assemblee degli associati;
-  5. sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale;
-  6. sottopone all'Assemblea la lista dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Probi Viri;
-  7. accoglie o rigetta le domande di iscrizione all'Associazione;
-  8. delibera le azioni disciplinari in conformità con lo Statuto;
-  9. ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente per motivi d'urgenza e necessità;
-  10. propone all'Assemblea dei Soci le nomine di eventuali commissioni tecniche;
-  11. propone modifiche o integrazioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, allorquando ve ne sia necessità, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, affida ad un Revisore dei Conti o ad una Società esterna di Revisione il controllo contabile ed amministrativo dell'Associazione, secondo le norme eventualmente vigenti in materia.

## ART. 16

### Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento è sostituito dal

Vicepresidente che è eletto dal Consiglio Direttivo in occasione della seduta di insediamento con votazione a maggioranza assoluta.

Il Presidente rimane in carica per due anni e può essere rieletto.

Il Presidente, inoltre:

1. convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.



#### **ART. 17**

##### Il Tesoriere



Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e resta in carica 2 (due) anni.



Il Tesoriere trasmette al Consiglio Direttivo su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile ad ogni associato.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.



#### **ART. 18**

##### Il Collegio dei Probiviri



Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per le relative controversie, la cui giurisdizione esclusiva deve essere accettata da tutti i soci con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.



Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica, nominati dall'Assemblea sulla base di una lista proposta dal Presidente. La nomina avviene attraverso il voto di preferenza da esprimere per un numero massimo di tre candidati. Risultano eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza: i primi tre rivestono la carica di componenti effettivi, il quarto e il quinto la carica di componenti supplenti. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età. In caso di cessazione o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti in ordine di graduatoria in base ai voti ricevuti.

I membri del Collegio durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

I componenti effettivi, convocati dal componente più anziano di età, eleggono fra loro il Presidente e il Vice presidente del Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui comportamenti dei soci, sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi dell'Associazione, e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica; le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione, c) espulsione e/o esclusione.

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Il lodo emesso è inappellabile.

## **Art. 19**

### **Articolazioni locali**

Costituiscono articolazioni locali dell'Associazione i Coordinatori Regionali e Provinciali, l'Assemblea Regionale, L'Assemblea Provinciale.

Le articolazioni locali sono prive di autonomia normativa e patrimoniale e svolgono le funzioni indicate nel presente Statuto.

## **Art. 20**

### **Coordinatori Regionali**

I Coordinatori Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale in seno ai propri componenti. Restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Le regole per l'elezione dei Coordinatori Regionali sono determinate con voto dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Godono del diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci residenti nella Regione di riferimento che abbiano perfezionato l'iscrizione all'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea di nomina.

I Coordinatori Regionali raccolgono le istanze del territorio di pertinenza e le sottopongono all'attenzione del Consiglio Direttivo.

I Coordinatori Regionali convocano in Assemblea Regionale gli associati residenti all'interno della Regione di pertinenza almeno due volte l'anno e in un momento preferibilmente successivo all'Assemblea Provinciale ed antecedente all'Assemblea Nazionale.

La riunione assembleare si può svolgere, alternativamente e con modalità che assicurino, in ogni caso, l'identificazione dei partecipanti, con partecipazione degli associati:

- esclusivamente in presenza, presso il luogo fisico di convocazione;
- esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Spetta all'organo amministrativo deputato alla convocazione decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Non può essere eletto Coordinatore Regionale chiunque rivesta ruoli di coordinamento territoriale o di direzione all'interno di partiti politici.

## **Art. 21**

### **Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale è l'organo collegiale regionale dell'Associazione, esprime il consenso degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea Regionale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa che risiedono o dimorino abitualmente nella medesima regione.

L'Assemblea Regionale:

- elegge il Coordinatore Regionale;
- sottopone proposte deliberative al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Nazionale.

## **Art. 22**

### **Coordinatori Provinciali**

I Coordinatori Provinciali sono eletti dall'Assemblea Provinciale in seno ai propri componenti.

Restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Le regole per l'elezione dei Coordinatori Provinciali sono determinate con voto dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio direttivo.

Godono del diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli associati residenti nella Provincia di riferimento che abbiano perfezionato l'iscrizione all'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea di nomina.

I Coordinatori Provinciali raccolgono le istanze del territorio di pertinenza e le sottopongono all'attenzione del Coordinatore Regionale.

I Coordinatori Provinciali convocano in assemblea Provinciale gli associati residenti all'interno della Provincia di pertinenza almeno due volte l'anno e in un momento preferibilmente antecedente all'Assemblea Nazionale e Regionale.

Non può essere eletto Coordinatore Provinciale chiunque abbia ruoli di coordinamento territoriale o di direzione all'interno di partiti politici.

### **Art. 23**

#### Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale degli associati è l'organo collegiale provinciale dell'Associazione, esprime il consenso degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea Provinciale degli Associati è costituita da tutti i Associati in regola con il pagamento della quota associativa che risiedono o dimorino abitualmente nella medesima provincia.

La riunione assembleare si può svolgere, alternativamente e con modalità che assicurino, in ogni caso, l'identificazione dei partecipanti, con partecipazione degli associati:

- esclusivamente in presenza, presso il luogo fisico di convocazione;
- esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Spetta all'organo amministrativo deputato alla convocazione decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

L'Assemblea Provinciale:

- elegge il Coordinatore Provinciale;
- sottopone proposte deliberative all'Assemblea Provinciale.

## **Capo III - DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 24**

### Assemblea straordinaria

Gli associati riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto, con eccezione degli scopi e finalità dell'Associazione di cui all'art. 2.

In Assemblea Straordinaria le deliberazioni sono adottate con voto favorevole dei 3/4 dei voti validamente espressi.

## **ART. 25**

### Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

## **ART. 26**

### Fase Transitoria

Nella prima applicazione del presente statuto, i compiti e le funzioni attribuiti al Presidente sono esercitati, *pro tempore*, dal legale rappresentante dell'Associazione, individuato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo si compone degli associati fondatori, individuati dall'atto costitutivo.

Il legale rappresentante dell'associazione si impegna formalmente a convocare l'Assemblea per l'elezione degli organismi dirigenti (ivi compreso il Presidente) entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione.